

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693

> Pubblicazione del 9.12.2015 La Nuova Procedura Civile, 3, 2015



Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) -Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) -Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Sospensione discrezionale ex art. 337 c.p.c.: quando è ammessa?

Per il legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale previsto dall'art. 337 cod. proc. civ. è indispensabile un'espressa valutazione di plausibile controvertibilità che il confronto tra la decisione intervenuta e la critica che ne è stata svolta abbia fatto emergere; sicchè la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente sul perchè non intenda "poggiarsi sull'autorità" della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, in quanto non intenda riconoscere l'autorità di quell'altra decisione e, sostanzialmente, non ne condivida il merito o le ragioni giustificatrici.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 30.7.2015, n. 16142

Considerato quanto seque.

Il Collegio ritiene, nell'esercizio dei poteri di statuizione connaturati al sindacato della Corte in sede di regolamento di competenza e che Le consentono di apprezzare la legittimità della disposta sospensione al di là delle ragioni invocate con i motivi di ricorso, che l'istanza di regolamento di competenza debba essere accolta - al contrario quanto ha concluso il Pubblico Ministero - sulla base dell'applicazione del seguente principio di diritto, peraltro invocato ora dalla ricorrente, nella memoria: "Ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo, previsto dall'art. 337 c.p.c., comma 2, è indispensabile un'espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l'autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne è stata fatta. Ne consegue che la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l'autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perchè non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici" (così Cass. (ord.) n. 24046 del 2014).

Il Collegio condivide integralmente la motivazione posta a premessa di tale principio di diritto da detta decisione, che l'ha espressa innanzitutto affermando quanto segue: "... deve premettersi che (Cass., ord. 25 novembre 2010, n. 23977), in tema di sospensione facoltativa del processo, disposta quando in esso si invochi l'autorità di una sentenza pronunciata all'esito di un diverso giudizio e tuttora impugnata, la relativa ordinanza, resa ai sensi dell'art. 337 c.p.p., comma 2, è impugnabile col regolamento di competenza di cui all'art. 42 cod. proc. civ.; e tuttavia, non è consentito dimenticare le peculiarità della figura di sospensione processuale contemplata dalla norma in esame: la quale (a differenza di quanto dispone l'art. 295 cod. proc. civ.) attribuisce al giudice un potere di sospensione facoltativo e discrezionale - da esercitare ovviamente in modo motivato - come il testo stesso della norma chiaramente indica (si veda in tal senso, tra le altre, Cass. n. 15794 del 2005, cit.). Ne consegue che il sindacato esercitabile al riquardo da parte della Cassazione, investita con ricorso per regolamento, è limitato alla verifica dell'esistenza dei presupposti giuridici in base ai quali il giudice di merito ha esercitato il potere discrezionale a lui solo spettante ed all'esistenza di una motivazione non meramente apparente. Non parrebbe invece coerente con la funzione e con le caratteristiche stesse del rimedio che la Suprema Corte si cimentasse con una valutazione di adequatezza della motivazione adottata sul punto dal giudice di merito e che si sostituisse a detto giudice nell'esercizio di un potere discrezionale a lui solo spettante; nè, del resto, il regolamento potrebbe metter capo ad un annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

Ancora, effettivamente le Sezioni Unite di questa Corte regolatrice, rimarcando la differenza tra l'istituto della sospensione necessaria previsto dall'art. 295 cod. proc. civ. e quello della sospensione discrezionale disciplinato dall'art. 337 cod. proc. civ., hanno statuito che quest'ultima dipende pur sempre da una valutazione di plausibile controvertibilità che il confronto tra la decisione intervenuta e la critica che ne è stata svolta abbia fatto emergere; o, in altri termini, la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio non intenda "poggiarsi sull'autorità" della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, in quanto non intenda riconoscere l'autorità dell'altra decisione (Cass. Sez. Un., 19 giugno 2012, n. 10027). E le sezioni semplici di questa Corte hanno ripreso il principio, sia pur quasi tralaticiamente, applicandolo a fattispecie di sospensione malamente disposta ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. in casi in cui sarebbe stata possibile soltanto quella ai sensi dell'art. 337 cod. proc. civ.; al riguardo, basti un richiamo, tra le altre, a: Cass., ord. 18 novembre 2013, n. 25890 (che ribadisce l'esigenza di una valutazione della plausibile controvertibilità che il confronto tra la decisione intervenuta e la critica

svolta con l'atto di appello abbia fatto emergere); Cass., ord. 19 settembre 2013, n. 21505; Cass., ord. 24 maggio 2013, n. 13035; Cass., ord. 9 gennaio 2013, n. 375; Cass., ord. 5 novembre 2012, n. 18968; tra le ultime: Cass., ord. 18 marzo 2014, n. 6207, che però condiziona - immotivatamente e con la mera soppressione della parola "non" con correzione a mano - la sospensione discrezionale ex art. 337 cod. proc. civ. all'opposto caso in cui il giudice del secondo giudizio intenda - anzichè "non" intenda riconoscere l'autorità della prima sentenza. Va solo aggiunto che, peraltro, tale potere discrezionale può bene essere esercitato a condizione che si dia conto, purchè in modo non meramente apparente, di tali indispensabili valutazioni: occorre allora, con tutta evidenza, che di tale intenzione di non riconoscimento si dia comunque, per quanto sommariamente e con valutazione ancora una volta discrezionale e quindi sottratta al sindacato di merito da parte di questa Corte (secondo Cass., ord. 23977/10, citata), espressamente conto, altrimenti risolvendosi la sospensione nell'esercizio immotivato di un potere - che da discrezionale diverrebbe arbitrario ed incontrollabile - e finendo con il sovrapporsi meccanicisticamente alla diversa - e non configurabile, per quanto detto - ipotesi della sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ..

Ed a tale orientamento il Collegio intende in modo convinto assicurare opportunità, condividendo la valutazione di progressivo evidente disfavore dell'ordinamento verso ogni ipotesi di sospensione del processo, messo in evidenza dalla ricordata sentenza n. 10027/12 di questa Corte regolatrice".

La citata ordinanza, ha poi, esaminato il caso di cui si trovava ad essere investita, osservando quanto segue, che si attaglia perfettamente al caso che ora si giudica.

"10. - Tale premessa consente di esaminare in via preliminare il quarto motivo, relativo alla cd. questione più liquida, onde stabilire se il ricorso, ove fosse stato suscettibile di essere esaminato nel merito per il caso di non cessazione della materia del contendere, potesse o meno dirsi fondato. Infatti, nella specie la gravata ordinanza non si è posta in alcun modo il problema di motivare sulle ragioni dell'opportunità di sospendere il secondo processo: essa, nel penultimo capoverso prima del dispositivo, si è limitata ad indicare la stretta interdipendenza delle domande, senza farsi carico di valutare la controvertibilità della soluzione della questione data nella prima sentenza e di ipotizzare di non condividerla. In tal modo, peraltro, essa si è sottratta all'onere delineato dal richiamato orientamento ed ha violato il seguente principio di diritto: per il legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale previsto dall'art. 337 cod. proc. civ. è indispensabile un'espressa valutazione di plausibile controvertibilità che il confronto tra la decisione intervenuta e la critica che ne è stata svolta abbia fatto emergere; sicchè la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente sul perchè non intenda "poggiarsi sull'autorità" della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, in quanto non intenda riconoscere l'autorità di quell'altra decisione e, sostanzialmente, non ne condivida il merito o le ragioni giustificatrici".

Ebbene anche nell'ordinanza impugnata si configura un assoluta mancanza di valutazione da parte del giudice che l'ha pronunciata in ordine alla sussistenza oppure alla insussistenza nella decisione della Corte d'Appello di Torino di cui viene detta rilevante l'autorità, di "forza di convincimento", di plausibilità ed il potere di sospensione, pur sotto le mentire spoglie dell'art. 337 c.p.c., comma 2, espressamente evocato in dispositivo, si fonda esclusivamente sulla valutazione, invece esplicitata, della pregiudizialità dell'accertamento oggetto della detta decisione e sub iudice per pendenza del ricorso per cassazione rispetto a quello che dovrebbe aver corso nel giudizio sospeso. Ma detta valutazione sarebbe stata giustificata e sufficiente se il potere in giuoco fosse stato quello dell'art. 295 c.p.c..

Il Tribunale, invece, non ha in alcun modo espresso un convincimento sull'autorità della decisione pregiudicante, intesa, secondo i principi di cui alla riportata decisione, come sussistenza o meno della forza di convincimento del tenore suo tenore.

In tale situazione il potere di sospensione è stato esercitato del tutto illegittimamente in quanto la motivazione assunta nell'ordinanza di sospensione non risponde in alcun modo al paradigma dell'art. 337 c.p.c., comma 2, e l'ordinanza dev'essere pertanto caducata, dovendosi disporre la prosecuzione del giudizio.

Va rilevato che inesattamente, sebbene mostrando di conoscere Cass. n. 24046 del 2014, parte resistente sostiene che il sindacato cui questa Corte sarebbe stata sollecitata riguarderebbe una motivazione di apprezzamento dell'autorità della sentenza. Tale motivazione è, come si è veduto, del tutto inesistente.

Nella memoria di costituzione si evoca, poi, a torto Cass. sez. un. n. 8053 del 2014 a quel che sembra per sostenere che comunque nella specie una motivazione è stata espressa dal Tribunale e si sarebbe al di fuori del paradigma dell'art. 360 c.p.c., n. 5 per come dalle Sezioni Unite definito.

Si deve, infatti, ricordare che dell'art. 360 c.p.c., n. 5 non ha alcuna rilevanza, oggi come non l'aveva ieri, in sede di sindacato della Corte di Cassazione nel giudizio di regolamento di competenza.

Poichè ciò che la Corte giudica con tale mezzo di impugnazione è un vizio di violazione di norme del procedimento relative alla competenza, tra l'altro con poteri di statuizione che sono connaturati alla "questione di competenza" al di là dei motivi fatti valere dalle parti riguardo ad essa, i vizi di motivazione in cui è incorso il giudice di merito sono vizi che ineriscono la stesa violazione della norma del procedimento (si veda, in termini, Cass. (ord.) n. 13194 del 2008).

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55 del 2014.

p.q.m.

La Corte dispone la prosecuzione del giudizio. Fissa per la riassunzione il termine di cui all'art. 50 c.p.c., con decorrenza dalla comunicazione del deposito della presente. Condanna parte resistente alla rifusione alla ricorrente delle spese del giudizio di regolamento, liquidate in euro seimiladuecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori ed oltre il contributo unificato nella somma versata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 20 aprile 2015.

